

SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE 1950

(34^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (N. 1316) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

MASTINO, *relatore* Pag. 302

(Discussione)

« Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena » (N. 1310) :

PRESIDENTE 303 e *passim*
MASTINO, *relatore* 302 e *passim*
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 304, 306
RIZZO Giambattista 304, 306
ROMANO Antonio 305
NOBILI 305
RUINI 305, 306
AZARA 305

« Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri » (N. 1313) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE Pag. 307, 308
NOBILI, *relatore* 306, 307, 308
RIZZO Giambattista 308
AZARA 308, 309
Bo 309
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 309

(Discussione e rinvio)

« Riduzione di quaranta unità dei posti di Primo Pretore previsti dalla tabella F del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e correlativo aumento dei posti di Consigliere di appello e Sostituto Procuratore generale » (N. 1184) :

ROMANO Antonio, *relatore* 309, 310
AZARA 310, 311
Bo 311
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 311, 312, 313
ADINOLFI 312

La riunione ha inizio alle ore 15,15.

Sono presenti i senatori : Adinolfi, Azara, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, Elia, Gavina, Gramegna, Italia, Mastino, Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Turco, Varriale, Zelioli.

È altresì presente l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia** » (N. 1316) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mastino.

MASTINO, *relatore*. In base ad un regolamento del 1937, era stabilito in lire 300 il contributo statale alle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. Con successivo decreto legislativo del 1945, tale contributo fu portato a lire 1.000. L'attuale disegno di legge si propone di adeguare ulteriormente tale contributo, secondo lo spostamento del valore della moneta, portandolo a lire 8.000. Non credo che sia il caso di fare un calcolo puramente aritmetico di questo adeguamento perchè, se dovessimo farlo, l'aumento previsto risulterebbe esiguo e allora le 8.000 lire proposte, pur rappresentando un contributo sufficiente in linea assoluta, dovrebbero essere ancora aumentate.

Tuttavia ritengo che questo adeguamento sia, come ho detto, sufficiente ed è per questa ragione che propongo l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo per le spese funerarie per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è elevato a lire ottomila.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte coi fondi stanziati sul capitolo 59 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1949-50 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena » (N. 1310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena », deferito all'esame ed all'approvazione della nostra Commissione previo parere della 5ª Commissione permanente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mastino.

MASTINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto alla nostra approvazione è giustificato dal fatto che attualmente, per 279 Istituti di prevenzione e di pena, l'Amministrazione penitenziaria dispone appena di 195 funzionari amministrativi (gruppo A) e 182 ragionieri (gruppo B).

Soprattutto a noi avvocati, è cosa nota che la direzione di numerose carceri giudiziarie non viene esercitata da direttori, cioè da funzionari del ruolo amministrativo dell'Amministrazione penitenziaria, ma — in base al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041 — dai Procu-

ratori della Repubblica presso i Tribunali. Nella relazione ministeriale al disegno di legge in esame sono elencate le carceri dirette da Procuratori della Repubblica. Bisogna osservare però che quest'elenco non indica tutte le carceri che si trovano nelle suddette condizioni: si citano — per esempio — le carceri di Oristano, ma non quelle di Nuoro, che ospitano più di 300 detenuti, come media.

Non mi pare da ciò che possano sorgere discussioni sulla necessità dell'integrazione del personale, che questo disegno di legge si prefigge. La disposizione citata del 1940 costituiva una posizione di ripiego; a questo va aggiunto che i Procuratori della Repubblica, per la quantità di lavoro da cui sono oberati, rare volte possono adempiere a questo incarico direttamente; infine, in linea psicologica e di fatto, i compiti di Procuratore mal si conciliano con quelli di direttore delle carceri giudiziarie.

Per quanto riguarda il proposto aumento, si dovrebbero portare i posti dei funzionari amministrativi da 195 a 240, mentre i posti della categoria dei ragionieri dovrebbero essere portati da 182 a 240. Debbo aggiungere subito che neanche con questo aumento si riuscirebbe a colmare il *deficit*. Mi pare quindi che, se critiche si possono rivolgere al disegno di legge, esse riguardino non l'opportunità di adottare un siffatto provvedimento — opportunità che non può non essere riconosciuta da tutti — ma, piuttosto, l'insufficienza del provvedimento stesso.

Altre disposizioni sono contenute in questo progetto di legge. All'articolo 2 infatti viene modificato il numero 4 dell'articolo 7 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, nel senso di stabilire il diploma di ragioniere come indispensabile per poter percorrere la carriera di ragioniere. Attualmente, in forza della citata disposizione, la carriera di ragioneria è aperta anche alle persone che non abbiano il diploma di ragioniere, ma solamente titoli equipollenti, tassativamente elencati. Mi pare che questa disposizione possa interpretarsi nel senso che sia più opportuna la competenza specifica attestata dal diploma di ragioniere, piuttosto che un generico grado di cultura, testimoniato da titoli equipollenti.

Nell'articolo 3 del disegno di legge è inoltre proposta una riduzione dei periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII, per il gruppo A, ed al IX, per il gruppo B. Tale riduzione non si applica però al personale che abbia già fruito di analoghi benefici in base a precedenti promozioni: in altri termini del beneficio disposto all'articolo 3 si può godere in occasione di una sola promozione.

Un'altra interessante disposizione è quella dell'articolo 4, la quale concede al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di ammettere ai concorsi per la carriera amministrativa di gruppo A non solo i laureati in giurisprudenza, ma anche quelli in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie. Tale disposizione può interpretarsi nel senso che una laurea in pedagogia può apparire più confacente, come titolo, per essere destinati, per esempio, ai centri di rieducazione dei minorenni; i laureati, invece, in scienze agrarie potrebbero essere utilizzati più opportunamente nelle colonie agricole.

Concludendo, credo che, nel complesso, si debba essere favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge: in primo luogo, perchè si dimostra necessario l'aumento degli organici, tanto del personale amministrativo, quanto del personale di ragioneria; in secondo luogo, in quanto sembra giusto che alla carriera di ragioneria siano ammessi quelli che posseggono il titolo specifico; in terzo luogo, perchè pare opportuna la facoltà attribuita al Ministro di grazia e giustizia di ammettere ai concorsi di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, per il ramo amministrativo di gruppo A, anche i laureati di cui si è parlato. Per tutte queste ragioni mi dichiaro favorevole al disegno di legge e ne propongo l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mastino per la sua chiara e precisa relazione.

Vorrei aggiungere che, nelle numerose visite fatte alle varie carceri giudiziarie d'Italia, ho trovato evidente quella situazione di deficienza di personale che abbiamo sentito ricordare dal relatore. Questo spiega perchè il provvedimento in esame sia vivamente auspicato da tutti i direttori di carceri, al fine di dare un più idoneo assetto al funzionamento delle carceri stesse.

Come giustamente ha rilevato il relatore, volendo soddisfare pienamente le esigenze di funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena, bisognerebbe stabilire un aumento più cospicuo degli organici. Purtroppo, però, ciò non è possibile, perchè si urta contro difficoltà di ordine finanziario. Mi dichiaro anche io, quindi, favorevole a questo disegno di legge, sperando che in un futuro molto prossimo, quando la Commissione che si occupa delle carceri avrà presentato la sua relazione, si riesca finalmente ad ottenere un più adeguato riordinamento del ruolo amministrativo dell'Amministrazione penitenziaria.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come è stato egregiamente rilevato, questo disegno di legge risponde ad evidenti necessità. Pur non essendo definitivo, tuttavia esso costituisce un passo notevole verso il soddisfacimento delle esigenze degli Istituti di prevenzione e di pena. Raccomando pertanto il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

RIZZO GIAMBATTISTA. A proposito della disposizione contenuta nell'articolo 4, osservo che essa ripete il principio, già introdotto in altre disposizioni legislative, di estendere la ammissibilità a determinati concorsi a laureati diversi da quelli in giurisprudenza; e ciò soprattutto — secondo le richieste degli interessati — per una maggiore valorizzazione degli altri titoli accademici.

Ho qualche dubbio però sulla facoltà che, secondo questo articolo 4, verrebbe concessa al Ministro di grazia e giustizia e vorrei avere un chiarimento in proposito dal relatore.

MASTINO, *relatore*. Viene attribuita, con l'articolo 4, al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di ammettere ai concorsi per la carriera amministrativa di gruppo A, oltre che i laureati in giurisprudenza, anche i laureati in pedagogia, in scienze agrarie e in lettere e filosofia. L'inserimento nella carriera amministrativa anche di questi laureati, come ho già detto, è motivato dal fatto che i relativi titoli accademici sembrano più idonei per specifici incarichi da conferirsi ai direttori di determinate carceri. Ho citato le colonie agricole, per la laurea in scienze agrarie, e gli istituti di rieducazione dei minorenni, per la laurea in pedagogia.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ringrazio il relatore per il chiarimento. Tuttavia mi domando in base a quale criterio il Ministro di grazia e giustizia potrà ammettere ai concorsi un determinato numero di aspiranti muniti delle lauree specificate nell'articolo 4 e in che rapporto potranno essere accettate tali domande. Si pone in altri termini il problema del modo con cui si deve intendere vada esercitata questa facoltà discrezionale concessa al Ministro di grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'ammissione a questi concorsi anche di candidati muniti di lauree diverse da quella in giurisprudenza, dichiaro che essa è stata ispirata dalla esperienza che stiamo facendo da diverso tempo. Dobbiamo riconoscere che siamo in un periodo di transizione: ci stiamo orientando verso nuove posizioni. Abbiamo constatato che non sempre coloro che hanno percorso gli studi di giurisprudenza sono i più idonei ad assumere la direzione degli Istituti di prevenzione e di pena e abbiamo allora ritenuto che fosse opportuno allargare il campo di selezione ammettendo ai concorsi anche i laureati in lettere, in scienze agrarie e in pedagogia, i quali possono possedere qualità più rispondenti alle mansioni da adempiere.

Per quanto riguarda la facoltà dell'ammissione, essa è stata fissata perchè il Ministro, a seconda delle particolari condizioni, abbia la possibilità, nei concorsi da bandirsi, di ampliare la cerchia degli ammissibili. È certamente una facoltà discrezionale: il Ministro, ad esempio, quando si bandiranno concorsi per direttori di colonie agricole penali, potrà stimare eventualmente opportuno di dare la preferenza ai laureati in scienze agrarie. Comunque, per quanto riguarda le perplessità espresse dal senatore Rizzo, la materia potrà essere organizzata opportunamente in sede di regolamento di attuazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei sapere con esattezza se i concorsi con i quali si nominano i direttori di Istituti di prevenzione e pena sono generici ovvero specifici per ogni singolo tipo di istituto.

MASTINO, *relatore*. Si tratta di concorsi generici. Finora a questi concorsi sono ammessi solamente i laureati in giurisprudenza. Que-

sta disposizione propone invece di estendere l'ammissione ai concorsi anche ai laureati in pedagogia, in lettere e filosofia e in scienze agrarie, e ciò secondo la facoltà discrezionale del Ministro. Osservo che, se siamo d'accordo sul principio generale dell'ammissione di questi altri laureati, delle modalità tecniche con cui saranno regolate le ammissioni potremo discutere più opportunamente nella sede specifica, cioè all'articolo 4. È bene ricordare infatti che adesso siamo in sede di discussione generale.

ROMANO ANTONIO. Trovo opportuna la domanda del senatore Rizzo e ritengo che, nel caso in cui il concorso debba essere unico, sia opportuno ammettere gli aspiranti forniti di tutti i titoli previsti dall'articolo 4, salvo poi utilizzare i vincitori secondo le specifiche qualità. Penso che lasciare l'ammissione al concorso alla facoltà discrezionale del Ministro sia pericoloso, perchè tutte le discrezionalità costituiscono un pericolo.

NOBILI. Dal momento che il concorso, oltre che per titoli, è anche per esame, ritengo che questo verterà naturalmente sulle materie, sulle discipline indispensabili al disimpegno delle funzioni che verranno affidate ai vincitori. A questo proposito, quindi, osservo che l'esigenza di un titolo di studio come la laurea non rappresenta altro che la necessaria garanzia attestante un determinato grado di cultura che si richiede da parte dei candidati. Ritengo giustissimo il principio generale di non limitare l'ammissione a questi concorsi ai laureati in giurisprudenza, poichè i candidati debbono dimostrare direttamente con il superamento degli esami a cui vengono sottoposti — i quali esami, ripeto, saranno necessariamente in correlazione alle discipline necessarie per adempiere all'ufficio cui i candidati stessi aspirano — le proprie qualità e le proprie capacità. Solo quando avranno saputo dimostrare le loro capacità, a prescindere dal titolo presentato, si potrà stabilire una selezione. In base a queste considerazioni, mi pare che non ci dobbiamo preoccupare se la laurea sia in giurisprudenza o in scienze agrarie, perchè questi titoli costituiscono il presupposto, mentre sarà dagli esami che si potrà veramente ottenere una valutazione soddisfacente.

Se la Commissione intende accedere a queste considerazioni, e se il Governo le accetta,

possiamo ritenerci soddisfatti ed approvare la disposizione dell'articolo 4.

RUINI. Faccio una brevissima dichiarazione: voterò a favore di questo provvedimento perchè esso è necessario. Osservo però che in breve tempo sono stati presentati una dozzina di provvedimenti di aumento di ruoli. Si verifica una tendenza uguale a quella del 1920, quando si cominciò a studiare la riforma dell'Amministrazione e ad aumentare tutti i ruoli, e a quella che si ebbe durante le elezioni, quando si aumentarono egualmente tutti i ruoli. Mi riservo a questo riguardo di fare delle proposte specifiche in Assemblea. Intanto, come ho detto, darò voto favorevole a questo provvedimento, che ritengo assolutamente urgente.

AZARA. Due sole parole per sostenere la proposta del relatore. Con l'articolo 4 si dà al Ministro di grazia e giustizia una facoltà che è ben delimitata. Infatti l'articolo 4 recita: « Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di ammettere ai concorsi di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, per la nomina nella carriera amministrativa di gruppo A, anche gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

« La nomina degli aspiranti di cui al precedente comma è limitata a non oltre un quarto dei posti messi a concorso ». Ora, per quanto riguarda la facoltà discrezionale del Ministro, limitata sia pure ad un quarto dei posti messi a concorso, io dico che essa è opportuna. Può darsi il caso che nel momento in cui viene bandito il concorso ci sia maggiore bisogno, per esempio, di laureati in agraria o di laureati in pedagogia: in tale ipotesi, esercitando la facoltà in parola, il Ministro potrà adeguatamente soddisfare i particolari bisogni dell'Amministrazione penitenziaria.

Sarei di avviso quindi di mantenere la limitata facoltà discrezionale prevista nell'articolo 4.

PRESIDENTE. La nomina è limitata, d'accordo, ma la discussione è se al Ministro debba essere concessa la facoltà di ammettere ai concorsi i laureati in pedagogia, in scienze agrarie e in lettere o se tali laureati debbano essere senz'altro ammessi tutti.

MASTINO, *relatore*. Invito i colleghi che non concordano con il concetto e con la formula-

II COMMISSIONE (Giustizia e autoriz. a proc.)

34ª RIUNIONE (27 ottobre 1950)

zione dell'articolo 4 a proporre emendamenti concreti.

RUINI. Mi riservo di studiare più profondamente l'articolo. Dico subito però che, secondo me, quando si verificassero esigenze speciali per cui occorressero dei pedagoghi oppure degli agrari, dovrebbero essere banditi concorsi speciali, ai quali dovrebbero essere ammessi tutti gli aspiranti, con possibilità poi di scelta a seconda delle esigenze.

RIZZO GIAMBATTISTA. Concordo perfettamente col senatore Ruini. Secondo me, si possono seguire due vie: o la via indicata dal collega Ruini, ossia concorsi speciali in relazione a specifiche esigenze, o quella indicata nel testo legislativo. In tal caso sarei dell'opinione di modificare la dizione dell'articolo 4 nel primo comma. Se anche la nomina degli aspiranti muniti di laurea diversa da quella in giurisprudenza non può superare il quarto dei posti a concorso, si ammettano senz'altro al concorso tutti quei laureati: la selezione avverrà poi attraverso l'esame.

PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno rinviare ad altra seduta il seguito di questa discussione, in modo che nel frattempo possa essere approfondito, da parte del relatore e da parte dei senatori che sono intervenuti nel dibattito, l'esame dell'articolo 4 e possano essere eliminati i dubbi e le perplessità sorti al riguardo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come è stato più volte ripetuto, attualmente requisito di ammissibilità ai concorsi per la nomina nella carriera amministrativa di gruppo A è la laurea in giurisprudenza. È però in corso la trasformazione, secondo criteri di specializzazione, del sistema di funzionamento degli Istituti di prevenzione e pena. Quando il processo di assestamento degli Istituti penitenziari sarà ultimato, allora si arriverà senz'altro alla mèta, auspicata dai senatori Ruini e Rizzo, dei concorsi specializzati. Ma non possiamo oggi non tener presente l'attuale situazione di fatto; e in questa situazione di fatto, tutto sommato, la formula adottata nel disegno di legge ritengo non sia da disprezzare.

Ad ogni modo, non ho alcuna difficoltà a che sia rinviato ad altra seduta il seguito della discussione al fine indicato dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri » (N. 1313) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri, pubblicate con decreti del Capo del Governo rispettivamente in data 1° dicembre 1941, n. 1609, e 29 gennaio 1938, n. 137, sono modificate nel modo seguente:

« I compensi fissi sono aumentati di trenta volte e nella stessa misura sono aumentati gli scaglioni dei compensi a percentuale, ferme rimanendo le relative aliquote.

« Gli aumenti come sopra disposti comprendono quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 833 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Nobili.

NOBILI, *relatore*. Il disegno di legge numero 1313 riguarda la postulazione dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri per una rivalutazione, diciamo così, delle loro tariffe professionali. Il disegno di legge è di iniziativa governativa ed è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Esso stabilisce che sono aumentate di 30 volte le tariffe del decreto 1° dicembre 1941, n. 1609, in rapporto al decreto 29 gennaio 1938, n. 137, che contiene la tariffa base per questi professionisti.

Dunque, il decreto del 1941 faceva una prima rivalutazione...

RIZZO GIAMBATTISTA. Di quanto?

NOBILI, *relatore*. Non di quanto, perchè è una usanza di oggi quella di fare le rivalutazioni a parametro. Prima si facevano le nuove tariffe con determinati aumenti; adesso si usa un metodo diverso, di cui parleremo.

Nel 1945, il 21 dicembre, fu emesso un decreto che aumentava la tariffa dal 1° dicembre 1941 del 70 per cento. Questa era, anzi è la situazione nella quale si trovano oggi i professionisti in economia e commercio e i ragionieri. Il Governo ha accettato più o meno la proposta che veniva dalla categoria. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge del Governo, ritengo, tale e quale, dato che si è parlato di accettazione delle richieste della categoria.

Ma questo non importa. Il fatto che ha richiamato la mia attenzione è che alle revisioni di tariffe si procede slegatamente. Oggi è il Ministero al quale è demandata la tutela di questa classe di professionisti, domani può essere il Ministero dell'industria, altra volta il Ministero dell'interno: ciascuno per conto proprio, i vari Ministeri aggiornano e rivalutano e adottano ora un parametro, ora un altro. A me pare che, data l'attuale condizione del Paese, questo sia un sistema, per così dire, deprimente. Ci si ricollega infatti continuamente ad una situazione che non potrà risorgere, almeno per adesso; ed allora a che vale riferirsi sempre a quel punto di partenza? Si indichino le cifre e non si provochino nostalgie, perchè, quando si sente parlare di una rivalutazione di 50 volte, di 30 volte, si vede l'abisso nel quale ci si trova.

Non va dimenticato che questi professionisti prestano continuamente la loro opera di consulenti tecnici nelle cause giudiziarie; ora, se non stabiliremo qualcosa a questo riguardo, essi avranno diritto alla rivalutazione anche quando prestano opera di soggetti ausiliari del processo. Pensiamo che cosa costeranno domani i processi: si rivaluta tutto, perfino la carta bollata; adesso si annunzia un aumento dei depositi, che per la Cassazione raggiungono le 15 mila lire. A quale punto arriveremo? Vogliamo sopprimere la funzione giudiziaria? Tutto ciò va esaminato a fondo.

Ora, penso che, salvo diverso avviso della Commissione, si dovrebbe provvedere in qual-

che maniera di fronte a questo specifico problema; e bisognerà vedere se debba valere anche qui il principio, che ormai si fa valere sempre — principio che è la negazione della bicameralità — secondo cui un provvedimento approvato da una Camera non debba essere modificato dall'altra. Approveremo questo disegno di legge, se crederete, ma non potremo farlo — penso — senza richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che la revisione delle tariffe avvenga per parte di un organo interministeriale, per impedire che si proceda oggi su un binario e domani su un altro. E poi raccomanderei al Governo di abbandonare quel richiamo parametrico al passato. Stabiliamo le cifre e il passato non ricordiamolo più, perchè ricordarlo è deprimente e non giova allo spirito pubblico.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, il senatore Nobili fa due proposte alternative: o approvare il disegno di legge facendo presente al Governo che i criteri che lo ispirano non sono i migliori per risolvere questo problema o modificare il disegno di legge tenendo conto delle osservazioni da lui fatte.

La relazione ministeriale al disegno di legge ricorda che il decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 833, aumentò del 70 per cento le tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri. Fa notare però che questo aumento fu addirittura irrisorio rispetto alla nuova condizione di vita, di modo che si determinò la necessità di riesaminare tutta la situazione. Per adeguare le tariffe al mutato valore della moneta si è ritenuto che occorresse moltiplicare per 30 volte le antiche tariffe. Però quest'aumento è comprensivo di quello del 70 per cento già concesso nel 1945.

Il senatore Nobili vorrebbe fare una tariffa per voci, ma noi partiamo da una tariffa, vigente da moltissimi anni, che è stata fatta secondo le necessità della classe e non abbiamo oggi gli elementi per fare una nuova tariffa. Bisognerebbe nominare una Commissione di studio per esaminare questo problema.

NOBILI, *relatore*. In sostanza ho fatto più una questione formale, che per me però ha la sua importanza, che una questione sostanziale. Quindi, non si tratterebbe di fare una nuova tariffa, ma di effettuare un calcolo aritmetico:

prenderemmo la tariffa che dovrebbe essere rivalutata di 30 volte, applicheremmo — voce per voce — il coefficiente di maggiorazione e così avremmo aggiornato la tariffa.

AZARA. Sarei d'avviso di adottare la prima proposta del senatore Nobili e cioè di approvare il disegno di legge segnalando al Governo quali sono gli inconvenienti che nascono da siffatti provvedimenti legislativi.

Se accettiamo la seconda proposta del relatore, mettendo noi stessi mano alla tariffa, corriamo il rischio di andare incontro a quell'inconveniente che il senatore Nobili vuole evitare, e cioè di stabilire delle cifre che poi non corrispondono a quelle che sono state stabilite per altre categorie.

NOBILI, *relatore*. Ma la tariffa da rivalutare è ufficiale.

AZARA. Lo so, ma se noi concediamo questi aumenti in rapporto ad una sola categoria di persone, quando non sappiamo e non possiamo sapere oggi quale è il riflesso per tutte le altre categorie, corriamo il rischio di fare delle ingiustizie.

Quindi, secondo me, oggi si dovrebbe approvare questo disegno di legge, facendo però presenti al Governo — magari con un ordine del giorno — i rilievi fatti dal relatore.

BO. Come osservazione pregiudiziale, non capisco perchè questo disegno di legge si intitoli « aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio », mentre tutti sappiamo che costoro sono dottori in economia e commercio. Le Università rilasciano le lauree in economia e commercio e i laureati si possono fregiare del titolo di dottore; non esistono dei professionisti in economia e commercio. Costoro hanno un albo che s'intitola « Albo dei dottori in economia e commercio »; così v'è un « Ordine dei dottori in economia e commercio ».

Quindi propongo di modificare il titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ma esiste un « Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio ». Probabilmente in questa dizione sono compresi anche dei professionisti non laureati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Le osservazioni del relatore, senatore Nobili, sono degne di considerazione; anzi, se mi si permette, esse potrebbero essere portate ad ulteriori conseguenze.

Il relatore ci ha prospettato due questioni che possono, anzi debbono essere esaminate separatamente: anzitutto dobbiamo noi servirci per rivalutare le tariffe dei professionisti in economia e commercio di un parametro (vedremo poi se esso deve essere di 20 o 30 volte)? Il senatore Nobili ci ha detto che, per motivi psicologici, invece di parlare di aumento di 30 volte è bene tradurre in cifre questa percentuale e scrivere nel provvedimento legislativo le cifre effettive che derivano dall'aumento di 30 volte o di x volte.

Ma c'è poi anche una questione di fondo ed è che noi, accettando il criterio del parametro, veniamo a consacrare che la valutazione delle singole prestazioni professionali fatta nel 1941, in relazione con la precedente legge del 19 gennaio 1938, è la migliore possibile; cioè noi seguiamo un sistema diverso da quello che abbiamo seguito quando abbiamo approvato le tariffe dei professionisti legali, perchè — come è bene ricordare — allora si sono riesaminate le singole voci e non si è adottato il criterio del parametro. Ora, io ritengo che anche nel caso in discussione questo sarebbe stato il sistema da seguire. L'utilità della nostra opera sarebbe allora apparsa evidente, perchè, se la nostra opera dovesse solo consistere nell'approvare l'adozione di un determinato parametro, essa si limiterebbe ad un'operazione generica ed astratta, con cui si andrebbe incontro ad un voto della categoria interessata, ma non si scenderebbe all'esame di fondo della questione. Cioè, se per avventura quelle tariffe allora furono fissate con criteri che non riteniamo plausibili, noi oggi non rivedendo tali criteri consacriamo delle disparità, le convalidiamo e le riportiamo all'attuale valore della moneta. Questa io ritengo che sia la questione sostanziale da sollevare, cioè se noi riteniamo di dover seguire o meno per i professionisti in economia e commercio lo stesso sistema che abbiamo seguito per i professionisti legali.

AZARA. È giustissimo quel che dice il collega Rizzo per la prima parte; ma per le ta-

riffe dei professionisti legali la situazione è diversa. Tutte le volte che è stata modificata la tariffa forense, ciò è stato fatto, non col sistema del parametro, ma seguendo il criterio già menzionato dal collega Rizzo. Ciò però non si può fare in questo caso, perchè ci troviamo di fronte a leggi precedenti che hanno usato diverso criterio, concedendo cioè aumenti mediante percentuali. Ora, io dico: per il futuro possiamo cambiare sistema, ma cambiarlo proprio ora con questa legge non mi pare che sia opportuno.

NOBILI, *relatore*. Si tratta insomma di vedere se la Commissione intende seguire la Camera dei deputati in ciò che essa ha deliberato, oppure se vuol fare una affermazione di indipendenza dall'operato di quel ramo del Parlamento e decidere di pronunciarsi in completa libertà. Se noi deliberiamo ciò e deliberiamo di andare ad un nuovo esame della questione — questo è il punto — se ne riparlerà un'altra volta, ma intanto oggi si darà atto che la questione deve essere esaminata più a fondo.

In ogni caso, credo sia opportuno rinviare l'ulteriore discussione del disegno di legge ad altra seduta.

BO. Non mi sembra il caso di perdere tanto tempo per un provvedimento che non ha eccessiva importanza, mentre forse ha una certa urgenza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me pare che investire la Commissione di un esame a fondo di tutto il sistema delle tariffe significhi onerare la Commissione di un lavoro che richiederà una fatica improba e che, d'altra parte, non si può compiere senza tener presenti gli interessi delle categorie interessate. Allora io dico: se la Commissione ritenesse opportuno che tale esame fosse fatto, potrebbe delegare al Governo la revisione delle tariffe dei professionisti in economia e commercio, ponendo un limite alle possibilità di aumento; altrimenti la questione andrebbe per le lunghe. Ad ogni modo, non sono contrario a rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione è allora rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Riduzione di quaranta unità dei posti di Primo Pretore previsti dalla tabella F del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e correlativo aumento dei posti di Consigliere di appello e Sostituto Procuratore generale » (N. 1184).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione di 40 unità dei posti di Primo Pretore previsti dalla tabella F del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e correlativo aumento dei posti di Consigliere di appello e Sostituto Procuratore generale », d'iniziativa dei senatori Adinolfi, Palermo e D'Incà.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Romano Antonio.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Il disegno di legge dei senatori Adinolfi, Palermo e D'Incà ha per oggetto la riduzione di 40 unità dei posti di Primo Pretore di cui alla tabella F del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed il correlativo aumento dei posti di Consigliere d'appello e di Sostituto Procuratore generale.

Questo disegno di legge ha il suo precedente in quello che, proposto dal senatore D'Incà ed approvato dai due rami del Parlamento, divenne poi la legge del 13 dicembre 1949, n. 897. All'approvazione del disegno di legge D'Incà si arrivò, fra l'altro, in considerazione del fatto che l'organico dei Primi Pretori, comprendente allora 230 posti, era eccessivo rispetto alle reali necessità, mentre l'organico dei Consiglieri di appello era deficiente. Il senatore D'Incà proponeva la riduzione di 30 posti di Primo Pretore, ma lo stesso Ministro della giustizia presentò un emendamento, che fu accolto, per il quale l'organico dei Primi Pretori fu diminuito non di 30, bensì di 100 posti e di altrettanti fu aumentato il ruolo dei Consiglieri d'appello.

Oggi — come viene fatto rilevare dalla relazione dei proponenti — permane la deficienza nell'organico dei Consiglieri d'appello, alla quale ovvierebbe appunto il disegno di legge in discussione.

I proponenti aggiungono ancora che, accogliendo il disegno di legge, si verrebbe incon-

tro a quei magistrati che nel recente concorso per Consigliere di Corte d'appello, pur essendo stati dichiarati idonei, non hanno potuto ottenere la promozione per il limitato numero dei posti messi a concorso.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si differenzia dalla legge del 13 dicembre 1949 in questo: con la legge del 1949 si volle attribuire una parte dei posti ad un determinato numero di magistrati che avevano partecipato al concorso per la Corte d'appello nel 1948; con il disegno di legge in esame, invece, i posti che verrebbero a crearsi nel ruolo di Consiglieri d'appello sarebbero attribuiti secondo l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale del 3 maggio 1945, n. 233, e cioè metà ai vincitori del concorso del corrente anno 1950 e metà ai vincitori dello scrutinio.

A sostegno del disegno di legge mi sono pervenuti esposti da parte di taluni degli interessati. In essi si fanno diverse considerazioni, ma in due di essi si fa principalmente presente che il 25 del luglio scorso il Ministro della giustizia presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge relativo all'ampliamento dell'organico della Magistratura, disegno di legge che, tra l'altro, reca la istituzione di 90 nuovi posti di Consigliere di Corte d'appello. L'articolo 2 del citato disegno di legge prevede però che i 90 posti siano coperti entro un triennio, cioè dal 1951 al 1953. Gli interessati osservano che questo articolo 2 del disegno di legge governativo contrasta con l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, il quale dice testualmente: « Nelle promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione, la eventuale maggior disponibilità di posti che si verifichi durante l'anno, è attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio ». Quindi l'assegnazione dovrebbe avvenire nell'anno in cui si verificano le vacanze, mentre, in base al disegno di legge governativo, questa assegnazione avverrebbe entro un biennio.

Concludendo, vorrei esprimere la mia opinione intorno a questo disegno di legge. In occasione della discussione svoltasi in Assemblea plenaria sul disegno di legge del collega D'Incà, si disse che era quella l'ultima volta in cui si approvava un disegno di legge riguardante persone determinate o determinabili. Il disegno di legge che oggi è sottoposto a noi può avere anch'esso, in qualche modo, carattere personale, ma è migliore dell'altro: quello, infatti, volle attribuire una parte dei posti ad un determinato gruppo di magistrati che aveva partecipato al concorso per la Corte d'appello relativo al precedente anno 1948, mentre questo mantiene il criterio fissato dall'articolo 2 del decreto legislativo del 1945, secondo cui metà dei posti verranno assegnati ai vincitori del concorso e metà ai vincitori dello scrutinio.

D'altra parte c'è anche da considerare questo: se è vero che il Governo ha chiesto l'aumento di 90 posti per il ruolo dei Consiglieri di Corte d'appello e se è opportuno che questi 90 posti siano coperti subito, data la attuale deficienza di magistrati, si può ben venire incontro ai magistrati già dichiarati idonei nel concorso del corrente anno.

Termino il mio dire ripetendo che, se volessimo passar sopra ad un impegno a suo tempo preso in Assemblea ed affermare che è questo l'ultimo provvedimento a carattere personale che approviamo, faremmo cosa giusta, in quanto questo disegno di legge è più obiettivo e più sereno dell'altro.

AZARA. Non posso esimermi dal manifestare la mia opinione apertamente contraria al disegno di legge; e di ciò mi duole molto. Non intendo riferirmi all'impegno preso che non si sarebbero più presentati provvedimenti di questo genere, perchè il disegno di legge è proposto dall'amico Adinolfi, al quale altra volta rimproverai di avere un cuore troppo grande. Questo stesso rimprovero adesso devo fare al collega Romano, il quale forse si commuove eccessivamente alle pressioni degli interessati. Io comprendo tali pressioni perchè i magistrati tante volte, soprattutto quelli dei gradi meno alti, si trovano in condizioni disagiatissime; debbo, però, dire che questo stato di cose non autorizza i magistrati di alcun grado a richiedere di essere promossi per legge. Ci sono delle norme

tassative nella Costituzione che stabiliscono come i magistrati debbano far carriera e come debbano essere promossi; ed io non posso ammettere che gli stessi magistrati vogliano violare la legge fondamentale della Magistratura.

Questo disegno di legge è ben congegnato ed è fatto un po' meglio di quello precedente; è chiaro anche che, se ne verrà uno ulteriore, esso sarà fatto ancora meglio. Due sono i punti messi in rilievo nella relazione: questo disegno di legge mira ad accelerare l'attuazione del provvedimento dell'aumento dei posti di Consigliere d'appello e definisce la situazione di quei tali giudici che debbono essere promossi Consiglieri d'appello.

Ora, per il primo punto c'è da osservare che il predetto provvedimento, per il quale è stata richiesta l'urgenza, è già dinanzi alla Camera dei deputati e che, per quanto presto possa intervenire da parte nostra l'approvazione di questo disegno di legge, esso non diventerà mai legge prima dell'altro.

Per la seconda parte, c'è da osservare che i magistrati interessati, se non sono stati promossi in seguito al concorso, dovranno rifare il concorso stesso per ottenere la nomina a Consiglieri d'appello. Si tratta di magistrati, i quali hanno partecipato ad un concorso, supponiamo, per cento posti, che si trovano in graduatoria al centesimo o al centoventesimo posto e che si vorrebbero nominare con questa legge Consiglieri d'appello, mentre secondo la legge vigente non dovrebbero essere nominati oppure dovrebbero essere assoggettati a nuovo concorso. È chiaro che tutti gli altri magistrati sarebbero danneggiati dalla promozione di quelli cui si riferisce il disegno di legge, i quali verrebbero ad occupare i posti disponibili di Consigliere d'appello.

Dopo queste considerazioni di ordine giuridico e costituzionale, sebbene dolente, non posso fare a meno d'esprimere parere contrario all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

BO. Dopo quanto ha detto il collega Azara così esaurientemente, io mi limiterò ad una semplice dichiarazione di voto. È superfluo dire che voto contro il disegno di legge, perchè fui già contrario l'altra volta al progetto D'Incà. *A fortiori* sono contrario questa volta; e non

solo perchè ci fu allora una specie di sacro giuramento collettivo della Commissione che quella sarebbe stata l'ultima « porcheria », ma anche perchè non vedo alcuna ragione plausibile per presentare, non dico per approvare — mi scusi il collega Adinolfi — un progetto di legge di questo genere.

Avrei dovuto usare termini più pacati, è vero, ma andrei contro la mia coscienza se votassi favorevolmente al disegno di legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei pregare l'onorevole proponente di chiedere egli stesso la sospensiva dell'esame di questo disegno di legge. Il Governo ha già presentato alla Camera dei deputati — come è stato ricordato — e con carattere d'urgenza, un disegno di legge che importa l'aumento del ruolo organico della Magistratura ed, in particolare, un aumento anche del numero dei Consiglieri di Corte d'appello. Domani, credo, il Ministro di grazia e giustizia presenterà al Senato l'altro progetto circa il nuovo trattamento economico dei magistrati secondo la loro funzione. Ora, è possibile che in questo momento, in cui stiamo esaminando e stabilendo con criteri organici generali tutto il sistema della Magistratura ed il suo correlativo trattamento economico, adottiamo disposizioni di carattere particolare che turberebbero gravemente quel sistema che tutti vogliamo istaurare con idee chiare, semplici e precise, a piena garanzia di tutti?

Per quanto riguarda il merito della proposta di legge, dovrei fare una considerazione, sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori. Se si approvasse questo provvedimento, che è analogo a quello a suo tempo presentato dal defunto senatore D'Incà, si farebbe una legge che — a mio avviso — sarebbe assolutamente incostituzionale: una legge solo formale, ma nè più nè meno che un atto amministrativo di nomina di persone ben determinate e determinabili. Ora, se il Governo adottasse provvedimenti amministrativi del genere, compirebbe certamente degli atti amministrativi illegittimi, impugnabili di fronte al Consiglio di Stato, il quale certamente li annullerebbe. Se siffatti provvedimenti fossero presi con legge, in quale condizione sarebbero posti coloro che avrebbero interesse ad impugnare i provvedi-

menti stessi? Nella condizione di vedersi privati di una garanzia costituzionale.

Pertanto, concludendo, io proporrei di soprassedere all'esame di questa proposta di legge per non anticipare e sovvertire quelle riforme di carattere sistematico che il Governo intende proporre ai due rami del Parlamento.

ADINOLFI. Ci fu un grande sindaco di Napoli che, facendo un discorso, si alzò e disse: «Dunque cadremo». Fu Nicola Amore. «Dunque» io credo che il mio disegno di legge sarà affondato.

Riveste esso degli interessi privati? Io non ho nè padre magistrato, nè fratello magistrato, nè altri parenti magistrati; dunque questa accusa non può riguardarmi. Sono stato interessato da alcuni magistrati di Napoli e di Palermo. Ammetto che si tratti di una questione di categoria assai limitata; tuttavia è sempre un problema di giustizia, che deve essere risolto. A tal fine sono anche disposto ad accettare il rinvio del disegno di legge e perfino a ritirarlo, purchè questo problema sia risolto. Non credo che si possa trovare maggior disinteresse. D'altra parte, ricordo ai colleghi come, ogni qualvolta si discute il bilancio della Giustizia, noi ci battiamo inutilmente nelle varie questioni che affiorano continuamente: si dice che i magistrati sono pochi, che la categoria dei magistrati deve essere più rispettata, che bisogna far sì che i magistrati possano emettere con serenità le loro sentenze (e tutto ciò è verissimo), si rileva che dinanzi alle Corti d'appello c'è un elevato numero di processi ancora pendenti; il Governo risponde che tutte queste osservazioni sono giustissime, ma che non può provvedere per il momento.

Pare che il Governo ora si voglia muovere e che per far fronte alle maggiori necessità delle nuove Corti d'assise si bandiranno i concorsi necessari. Per far ciò si sta apprestando un disegno di legge che dovrà essere discusso dalla Camera dei deputati e poi dal Senato. Ma, prima che i 90 (pare che questo sia il numero dei posti) vincitori saranno proclamati trascorrerà molto tempo; bisogna infatti considerare che il Governo propone che questi vincitori non siano immessi subito tutti e 90 nei ruoli, ma nello spazio di un triennio.

Si presenta quindi il problema di quei magistrati i quali, pur avendo superato il con-

corso per la Corte d'appello, non sono stati promossi perchè esuberanti rispetto ai posti. Ora, costoro dovrebbero affrontare un nuovo concorso con tutte le conseguenze e con l'alea che un concorso porta con sè. Si aggiunga a questa la considerazione del tempo che si perderebbe ancora e dell'urgenza che questi posti siano coperti. In sostanza, quelli che furono dichiarati idonei nel concorso del 1949, prima del 1952 o del 1953 non vedrebbero ancora sistemata la loro posizione. Da queste considerazioni è sorto il progetto di legge, che non mi pare sia male approvare.

Non credo pertanto che, presentando questo disegno di legge, io abbia proposto un provvedimento ingiusto; intendevo invece andare incontro alle legittime aspirazioni di questa categoria di magistrati. Già il collega D'Incà propose di aumentare i posti di Consigliere di Corte d'appello, sopprimendo 30 posti di Primo Pretore, ma poi, su proposta del Ministro, il numero fu portato a cento. Alle stesse necessità viene incontro il mio progetto di legge. Come me, credo che anche l'onorevole relatore abbia avuto molte sollecitazioni a favore del provvedimento da tutte le parti d'Italia; e non mi pare che si possa qualificare particolaristico un interesse che si estende a tutta la Penisola.

Questo per quanto riguarda il mio parere sul merito, da cui si deduce evidentemente che non sarei disposto a ritirare questo disegno di legge. Ma vi è un'altra questione, di carattere formale. Questo progetto è stato presentato, oltre che da me, anche dal senatore Palermo e dal defunto senatore D'Incà. È chiaro quindi che io non posso ritirarlo formalmente senza che il senatore Palermo si sia pronunciato al riguardo. Tutt'al più posso accettare il rinvio del disegno di legge, dietro promessa da parte del Sottosegretario che nel progetto di legge ministeriale relativo all'ampliamento degli organici della Magistratura si tengano presenti gli interessi legittimi che hanno ispirato il disegno di legge attualmente in discussione.

Infine vorrei far rilevare, circa l'accusa di incostituzionalità, che il disegno di legge in esame non si riferisce a persone ben determinate, ma riguarda tutta una categoria genericamente considerata.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anzitutto vorrei far osservare

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

34ª RIUNIONE (27 ottobre 1950)

al senatore Adinolfi, a proposito di quella che egli prospetta come una questione di diritto, di giustizia nei riguardi delle persone che furono dichiarate idonee nel concorso del 1949, che la dichiarazione di idoneità non comporta l'acquisizione di alcun diritto, nè di alcun legittimo interesse da parte dei concorrenti: diritto e legittimo interesse riguardano solamente coloro che furono dichiarati vincitori dei posti messi a concorso.

Ripeto, inoltre, che la proposta di sospensiva è stata da me formulata anche in considerazione del fatto che è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge che prevede l'aumento dei ruoli organici della Magistratura. Ora, se la Camera intenderà modificare la norma relativa alla distribuzione in un triennio dei nuovi posti organici per la Corte d'appello, allora si potrà anche riprendere in esame la questione attualmente in discussione. Natural-

mente, non posso fare alcuna promessa circa la nomina a Consiglieri d'appello di coloro che in concorsi già espletati abbiano raggiunto la idoneità. Ma, discutendo il disegno di legge di aumento dei ruoli della Magistratura, che costituisce una norma veramente generale ed astratta, che non si riferisce a persone determinate, si potrà anche tener conto di talune situazioni particolari, il cui esame e la cui valutazione rispondano ad esigenze di giustizia.

Per queste ragioni propongo formalmente la sospensiva, che d'altra parte, come si è visto, è stata anche accettata dal senatore Adinolfi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta, formulata dall'onorevole Sottosegretario, di rinviare l'esame del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 17.